



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

COMUNICATO STAMPA

CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE III SEZIONE

RIUNIONE GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 2019

1. Ricorso S.S.D. A.R.L. CITTA' DI CAMPOBASSO

avverso decisioni merito gara Francavilla /Campobasso del 12.01.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 80 del 23.1.2019)

ACCOLTO e, per l'effetto, **ANNULLA** la decisione del Giudice Sportivo ripristinando il risultato conseguito sul campo.

2. Ricorso CALC. BARWUAH ENOCK

avverso la sanzione della squalifica per 7 giornate effettive di gara inflitta al reclamante seguito gara Fanfulla/Pavia del 20.01.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 80 del 23.1.2019)

La C.S.A., sentito l'arbitro, **ACCOGLIE PARZIALMENTE** e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 5 giornate effettive di gara.

3. Ricorso A.S.D. NAPOLI CALCIO A 5

avverso decisioni merito gara Meta C5/Napoli C5 dell'11.1.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 573 del 24.1.2019)

INAMMISSIBILE

4. Ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza **S.S.D. FIDELIS ANDRIA**

avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al Sig. Potenza Alessandro seguito gara az Picerno/Fidelis Andria del 10.2.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 95 del 13.2.2019)

RESPINTO

5. Ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza **S.S.D. FIDELIS ANDRIA**

avverso le sanzioni dell'ammenda di € 2.800,00 + 1 gara da disputarsi a porte chiuse inflitta alla ricorrente seguito gara AZ Picerno/Fidelis Andria del 10.2.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il

La C.S.A., **RESPINGE**.
Ridetermina la sanzione infliggendo la squalifica del campo per 1 gara da disputarsi in campo neutro e a porte chiuse.

Via Gregorio Allegri, 14 - 00198 Roma - tel. +39 06 84911 - press@figc.it - www.figc.it



Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 95 del 13.2.2019)

6. Ricorso TRAPANI CALCIO

avverso la sanzione della squalifica per 5 giornate effettive di gara e ammenda di € 1.000,00 inflitta al Sig. Parracchio Angelo seguito gara Siracusa/Trapani del 27.01.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 164/DIV del 28.1.2019)

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 4 giornate effettive di gara.

ANNULLA la sanzione dell'ammenda.

7. Ricorso A.S.D. UNITED APRILIA

avverso la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 inflitta seguito gara del Campionato Under 19 Nazionale di Calcio a Cinque Fortitudo Futsal Pomezia/United Aprilia del 27.01.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 590 del 31.01.2019)

RESPINTO

8. Ricorso A.S.D. ROCCELLA

avverso la sanzione della squalifica per 1 giornata effettiva di gara inflitta al Sig. Passiatore Francesco seguito gara Roccella/Castrovillari Calcio del 10.02.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 95 del 13.2.2019)

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, ridetermina la sanzione con l'ammenda di € 300,00 con diffida.

Via Gregorio Allegri, 14 - 00198 Roma - tel. +39 06 84911 - press@figc.it - www.figc.it

